

TI_GERICHTE 9.2013.105 vom 21. März 2013

TI Tribunale d'appello, 2013-03-21, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_9.2013.105

FR: TI_GERICHTE 9.2013.105 du 21 mars 2013

IT: TI_GERICHTE 9.2013.105 del 21 marzo 2013

Regeste

Termine per impugnare una decisione cautelare, indicazione erronea nei rimedi giuridici, reclamante patrocinato, intemperatività

Erwägungen

E. 1

CPC, applicabile per rinvio dell'art. 450f CC, “ Se il reclamo non risulta manifestamente inammissibile o manifestamente infondato, l'autorità giudiziaria superiore lo notifica alla controparte invitandola a presentare per scritto le proprie osservazioni. ”; sulla base di questa norma si è rinunciato all'intimazione del reclamo, per i motivi esposti nel seguito; che per l'art. 445 CC l'autorità di protezione degli adulti prende, ad istanza di una persona che partecipa al procedimento o d'ufficio, tutti i provvedimenti cautelari necessari per la durata del procedimento. Può in particolare ordinare a titolo cautelare una misura di protezione degli adulti (cpv. 1); in caso di particolare urgenza, l'autorità di protezione degli adulti può immediatamente prendere provvedimenti cautelari senza sentire le persone che partecipano al procedimento. Nel contempo dà loro l'opportunità di presentare osservazioni; in seguito prende una nuova decisione (cpv. 2); le decisioni in materia di provvedimenti cautelari possono essere impugunate con reclamo entro dieci giorni dalla loro comunicazione (cpv. 3); che per l'art. 314 cpv. 1 CC le disposizioni sulla procedura davanti all'autorità di protezione degli adulti si applicano per analogia alle procedure concernenti i minori; che in caso di urgenza particolare l'autorità di protezione può adottare delle misure supercautelari (art. 445 cpv. 2 CC), ossia senza sentire le parti, fissando loro un termine per esprimersi oppure convocandole all'udienza; dopodiché prende una nuova decisione (CommFam Protection de l'adulte, Steck, art. 445 CC N. 16; Copma, Guide pratique Protection de l'adulte, pagg. 74-75, n.ri 1.184-1.187; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, ed. Schulthess, 2011, pag. 49 n.ri 105-107); che nell'evenienza concreta la risoluzione impugnata ha fatto seguito a quella supercautelare del 7 gennaio 2013 e all'audizione della madre il 10 gennaio 2013; che ciò emerge anche dal tenore della decisione avversata che nel dispositivo n. 1 prevede che “ La decisione supercautelare n. 2/2013 del 7 gennaio 2013 è provvisoriamente confermata in tutti i dispositivi, salvo la modifica seguente [...]”; che, pertanto, si è in presenza di una decisione cautelare, sopravvenuta dopo la decisione inaudita parte e la conseguente udienza; la stessa non mette fine alla procedura: questo risulta sia dal testo del dispositivo appena citato sia dal fatto che sono stati ordinati ulteriori accertamenti; che di conseguenza il termine per impugnare una decisione cautelare è di 10 giorni (art. 445 cpv. 3 CC); che benché l'Autorità regionale di protezione abbia indicato erroneamente 30 giorni nei rimedi giuridici, il legale della reclamante se ne sarebbe potuto rendere conto consultando le relative norme del Codice civile; che per giurisprudenza non è possibile avvalersi di un'indicazione dei rimedi

giuridici sbagliata, se la parte o il suo avvocato avrebbero potuto scoprire l'errore semplicemente consultando il testo di legge (DTF 5A_401/2007 del 29 agosto 2007, cons. 4.2 ; DTF 2A.344/2006 del 9 giugno 2006, cons. 3.1); che in concreto la risoluzione dell'8 febbraio 2013 è pervenuta al legale in data 11 febbraio 2013 ed il reclamo in esame è stato inviato il 13 marzo 2013; che pertanto i 10 giorni per introdurre il reclamo erano manifestamente scaduti al momento dell'invio di quest'ultimo; di conseguenza esso risulta intempestivo e irricevibile; che l'istanza di assistenza giudiziaria va rifiutata (art. 3 cpv. 3 LAG e art. 117 lett. b CPC su rinvio dell'art. 13 LAG), nella misura in cui appare immediatamente che l'iniziativa processuale è irricevibile (CPC Comm, Trezzini, ad art. 117 CPC pag. 467); che data la situazione e l'assenza d'intimazione del gravame, si rinuncia ad ogni prelievo di oneri processuali; che per quanto attiene ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), trattandosi – come in concreto – di una decisione incidentale, la via giudiziaria segue quella dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). L'azione principale, da parte sua, può formare oggetto di un eventuale ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 6 LTF) senza riguardo a questioni di valore, sempre che l'interessata dimostri l'esistenza di un pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF); che anche l'impugnabilità di dispositivi sull'assistenza giudiziaria – di natura incidentale – segue quella dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.